

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 23 giugno 2011

tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d'ora innanzi GSE)

rappresentato da: Vigilante, Scanzani, Picistrelli, Raimondi

e

le Segreterie regionali e comprensoriali delle
Organizzazioni sindacali

FILCTEM-CGIL, rappresentata da: Borioni, Zinanni, Di Curzio

FLAEI-CISL, rappresentata da: Di Passa, D'Alterio, Birocchi, Maura

UILCEM-UIL, rappresentata da: Balla, Biondi, Curiale

Premesso che

- in tema di rimborsi spese da riconoscere ai lavoratori in missione per motivi di servizio, la normativa di riferimento per il personale del GSE, attualmente in vigore per effetto del richiamo contenuto nell'art. 43 CCNL, è riconducibile all'accordo datato 19 dicembre 2001, nonché al rinnovo economico sottoscritto il 15 febbraio 2005;
- mediante accordo sottoscritto in data 19 novembre 2009, inoltre, le Parti hanno provveduto alla rideterminazione della somma da corrispondere a titolo di rimborso per le spese chilometriche in caso di utilizzo del proprio automezzo per ragioni di servizio;
- tale ultimo accordo, entrato in vigore a far data dal 1° dicembre 2009, avrà validità fino al 30 novembre 2013.

Considerato che

- la disciplina enucleata nell'accordo datato 19 novembre 2001 è stata ideata per far fronte alle esigenze del Gestore della rete di trasmissione nazionale, caratterizzata da una capillare presenza sul territorio nazionale;
- l'impianto del sopra citato accordo necessita di una revisione anche al fine di adattarlo alle peculiarità che caratterizzano le nuove attività istituzionali affidate alla Società.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue

a) TRATTAMENTO IN CASO DI TRASFERTA

In caso di trasferta, intendendosi per tale l'ipotesi di prestazione dell'attività lavorativa effettuata dal lavoratore, su disposizione dell'Azienda, in un comune diverso da quello in cui insiste la sede di lavoro, è riconosciuto il seguente trattamento:

1. Spese di viaggio

I viaggi di servizio devono essere effettuati di norma con mezzi di trasporto pubblici.

A tal riguardo, l'Azienda garantisce ai dipendenti un servizio di biglietteria; in casi eccezionali, e previa autorizzazione della Società, il dipendente può curare la prenotazione in autonomia e le relative spese saranno rimborsate a piè di lista entro i limiti di una ragionevole economia, previa presentazione dei documenti giustificativi.

Nell'eventualità in cui la località di trasferta non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, o gli orari non siano compatibili con le necessità di servizio, la Società concede la possibilità di usufruire di vetture a noleggio.

In via subordinata, in casi eccezionali, la Società potrà autorizzare il lavoratore a raggiungere la località di trasferta utilizzando il proprio automezzo, con conseguente rimborso chilometrico secondo le tariffe determinate mediante l'accordo sottoscritto tra le Parti in data 19 novembre 2009.

L'autorizzazione in questione è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuta stipulazione, a cura del dipendente, della copertura assicurativa per la responsabilità civile R.C.A., conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Spese di vitto

Le spese sostenute in trasferta saranno rimborsate secondo i seguenti criteri di corresponsione:

- prima colazione: il rimborso avverrà se la trasferta ha avuto inizio non oltre le ore 7:00 o qualora non fosse compresa nel pernottamento;
- pranzo: il rimborso verrà corrisposto se la trasferta ha avuto inizio prima dell'intervallo meridiano o termini dopo esso;
- cena: il rimborso, per quanto concerne l'ultimo giorno di trasferta, verrà corrisposto se la stessa termini oltre le ore 21,00.

Le parti confermano l'adozione dell'attuale regime alternativo piè di lista/forfait per la corresponsione dei rimborsi delle spese sostenute in trasferta.

Il rimborso può essere chiesto a piè di lista, dietro presentazione di documenti giustificativi, oppure a forfait, secondo un ammontare fisso e unico per ogni voce.

Per quanto concerne le spese rimborsate in regime di forfait, gli importi riconosciuti, per le singole voci di spesa, sono i seguenti:

| Voce | Importi 2011 | Importi 2012 | Importi 2013 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Colazione | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Pranzo | € 15,50 | € 16,00 | € 17,00 |
| Cena | € 15,00 | € 15,50 | € 16,00 |

Qualora non fosse possibile presentare i documenti giustificativi relativi a talune spese sostenute, il dipendente che non abbia optato per il regime di rimborso a forfait dovrà presentare formalmente le relative motivazioni. La società, nell'eventualità in cui non ritenesse di accogliere le motivazioni addotte dal dipendente, potrà decidere di non rimborsare le spese prive di idoneo giustificativo concedendo al dipendente il rimborso a forfait.

3. Pernottamento e piccole spese non documentabili

Qualora la prestazione dell'attività lavorativa in un comune diverso da quello in cui insiste la sede di lavoro comporti la necessità di pernottamento, in quanto la distanza della località di destinazione non è compatibile con un rientro giornaliero in sede, la società provvede alla prenotazione e al pagamento anticipato delle relative spese.

Eccezionalmente, e previa espressa richiesta, il dipendente potrà essere autorizzato a provvedere autonomamente alla prenotazione; in tal caso si darà luogo al rimborso a piè di lista delle spese di pernottamento entro i limiti di una ragionevole economia, ovvero al rimborso forfetario delle menzionate spese nella misura di € 17,50.

Inoltre, per ogni pernottamento fuori sede, con rimborso a forfait o a piè di lista, sarà corrisposta una indennità a copertura delle piccole spese non documentabili stabilita nella misura di € 21,00.

4. Trasferte all'estero

In caso di trasferta all'estero, il rimborso delle spese di vitto, pernottamento e alloggio avviene normalmente secondo il criterio del piè di lista, sulla base della produzione dei relativi documenti giustificativi.



Tuttavia, qualora il dipendente decidesse di optare per il regime del rimborso a forfait, verranno presi come riferimento gli importi stabiliti per le trasferte in ambito nazionale.

Nelle ipotesi di trasferta con pernottamento è riconosciuta un'indennità a copertura delle piccole spese non documentabili, secondo il seguente regime:

- Con riferimento all'ipotesi di trasferta in Europa, l'importo dell'indennità riconosciuto per ogni giornata di trasferta con pernottamento è stabilito nella misura di € 30,00.
- Con riferimento all'ipotesi di trasferta al di fuori dell'Europa, la determinazione dell'indennità per ogni giornata di trasferta con pernottamento è stabilito nella misura di € 35,00.

5. Piccole spese non documentabili per il giorno di fine trasferta

Le Parti, In via sperimentale, convengono che, qualora il dipendente termini la trasferta (sia nazionale che estera) oltre le ore 22.30, gli sarà riconosciuto 1/3 delle sopra citate indennità. A tal riguardo, si riservano di confermare tale previsione a valle di una verifica, da effettuarsi successivamente al primo semestre del 2012.



6. Massimali per il rimborso del vitto a piè di lista

Nel caso in cui il dipendente decida di optare per il regime di rimborso a piè di lista per le spese di vitto, saranno rimborsate le spese sostenute per il pranzo e la cena, dimostrabili con documenti giustificativi, fino ad un massimo del 200% degli importi stabiliti per il forfait, superabile esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, nei limiti di una ragionevole economia.

b) TRAFERTE DI LUNGA DURATA

Per trasferte continuative di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori al mese, viene confermato quanto disciplinato dall'art.43, comma 2, del vigente C.c.n.l.

c) INDENNITA' GUIDA PER UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE/A NOLEGGIO

Al dipendente che, per ragioni di servizio, debba utilizzare un automezzo aziendale o a noleggio, è corrisposto un importo pari ad € 3,85 per ogni giornata di utilizzo del mezzo aziendale.

d) EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2011 ed è valido sino al 31 dicembre 2013.

e) ARRETRATI

Ferma restando la decorrenza dei nuovi importi definiti dal presente accordo a far data dal 1° luglio 2011, ai lavoratori in forza alla data della firma del presente accordo, sarà corrisposto entro il mese di settembre 2011 un importo forfetario per i rimborsi spese forfetari per vitto e pernottamento,

per le indennità per le piccole spese non documentabili determinato sulla base del 2% di quanto percepito negli anni 2008, 2009 e 2010.

Dichiarazione a verbale

- Il presente accordo ha validità anche nei confronti delle Società controllate Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ed Acquirente Unico S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto.

